

**Direttiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno**

NOTA ILLUSTRATIVA

Febbraio 2007

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

L'analisi è finalizzata principalmente ad individuare la tipologia di servizi oggetto di una possibile correlata copertura assicurativa di responsabilità civile professionale.

CONTENUTI

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE

ASPETTI ASSICURATIVI

FOLLOW UP


Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Obiettivi della Direttiva

La disposizione non si presenta di agevole lettura e un quadro di riferimento complessivo è ricavabile solamente dal confronto comparato e non sequenziale fra i 118 considerando (la cui “valenza giuridica” attribuita dal legislatore comunitario è ben nota) ed i 45 articoli.

La direttiva ha l'obiettivo di:

1. Ridurre / eliminare gli ostacoli nel mercato interno che impediscono ai prestatori di servizi di espandersi oltre i confini nazionali
2. Migliorare i servizi e garantire prezzi inferiori



Nella maggior parte degli Stati Membri i servizi rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro.

CONTENUTI

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE

ASPETTI ASSICURATIVI

FOLLOW UP

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione della Direttiva è delimitato dall'analisi del seguente combinato disposto:



Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Ambito di applicazione



La Direttiva non si occupa di condizioni di lavoro e di occupazione, di attività “riservate” a professioni specifiche e vieta ogni forma di discriminazione.

Art. 1 - Oggetto

Tematiche
non rientranti nell'ambito
di applicazione

- ▣ la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale riservati a enti pubblici e privati né la liberalizzazione di enti pubblici
- ▣ l'abolizione di monopoli
- ▣ le misure adottate per promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media
- ▣ la materia del diritto penale
- ▣ la legislazione del lavoro
- ▣ l'esercizio dei diritti fondamentali

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Ambito di applicazione



Art. 2 - Campo di applicazione

Elencazione di servizi esclusi

1. non economici di interesse generale
2. finanziari (attività bancaria, credito, **assicurazione e riassicurazione**, pensioni professionali / individuali, titoli, investimenti, fondi, servizi di pagamento, consulenza nel settore degli investimenti)
3. le reti di comunicazione elettronica
4. trasporti, compresi quelli portuali
5. lavoro interinale
6. sanitari (pubblici / privati)
7. audiovisivi
8. giochi di azzardo
9. esercizio di pubblici poteri
10. servizi sociali
11. servizi privati di sicurezza
12. notai/ufficiali giudiziari
13. settore fiscale

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Ambito di applicazione



Considerando n. 33

Lista di servizi - *a titolo esemplificativo e non esaustivo* - oggetto della Direttiva

- **Servizi alle imprese**
 - consulenza manageriale e gestionale
 - certificazione e collaudo
 - gestione delle strutture (manutenzione uffici, servizi pubblicitari, assunzioni, agenti commerciali)
- **Servizi alle imprese e ai consumatori**
 - consulenza legale o fiscale
 - settore immobiliare (agenzie immobiliari)
 - edilizia (architetti)
 - distribuzione
 - organizzazione di fiere
 - noleggio auto
 - agenzie viaggio
- **Servizi ai consumatori**
 - turismo
 - ricreazione
 - centri sportivi
 - domicilio (assistenza agli anziani) ?

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Ambito di applicazione



**Art. 17- Deroghe alla
libertà di prestazione dei
servizi**

1. postale
2. energia elettrica
3. gas
4. forniture idriche e gestione
5. acque reflue
6. rifiuti
7. distacco lavoratori
8. trattamento dati personali
9. avvocati
10. recupero giudiziario dei crediti
11. attività riservate a particolari
12. professioni
13. regimi di sicurezza dei lavoratori
14. formalità amministrative da espletare
15. c/o autorità competenti
16. cittadini di paesi terzi
17. spedizioni di rifiuti
18. diritti d'autore
19. atti notarili
20. revisione legale
21. conti annuali/consolidati
22. obblighi contrattuali /extracontrattuali

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Ambito di applicazione



Art. 4 - Definizioni

La descrizione dei termini più utilizzati

SERVIZIO

Qualsiasi attività economica (non salariata) fornita normalmente dietro retribuzione

PRESTATORE

Qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro che offre o fornisce un servizio (*anche temporaneamente*)

DESTINATARIO

Qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno stato membro o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno stato membro che a scopo professionale o per altri scopi, finisce o intende fruire di un servizio

CONTENUTI

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE

ASPETTI ASSICURATIVI

FOLLOW UP

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Aspetti assicurativi



Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Aspetti assicurativi



Dall'analisi comparata della disposizione emerge chiaramente come, per acquisire una adeguata consapevolezza dell'effettiva operatività dello strumento assicurativo nell'ambito della disposizione Comunitaria, sia necessario effettuare una interpolazione tra alcuni considerando (67, 98, 99) e l'art. 23 -Assicurazione e garanzia in caso di responsabilità professionale.

Art. 23 – Assicurazione e garanzia in caso di responsabilità professionale (comma 5)

Il legislatore comunitario ha lasciato agli stati membri ampia libertà di scelta delle soluzioni più adeguate per la **tutela di un rischio** diretto e particolare per la salute e la sicurezza del destinatario del servizio, o di un terzo e per la sicurezza finanziaria del destinatario dei servizi.

Ai fini del presente articolo, per

- “rischio diretto e particolare”: s'intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;
- “salute e sicurezza”: s'intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;
- “sicurezza finanziaria”: s'intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;
- “assicurazione di responsabilità professionale”: s'intende l'assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Aspetti assicurativi



**Art. 23 – Assicurazione
e garanzia in caso di
responsabilità
professionale**
(comma 1)

Soluzioni proposte dalla
Direttiva a salvaguardia
del destinatario del
servizio o di terzi

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario sottoscrivano **un'assicurazione di responsabilità professionale** commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano **una garanzia** o prevedano **altre disposizioni analoghe** equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Aspetti assicurativi



**Art. 23 – Assicurazione
e garanzia in caso di
responsabilità
professionale**
(comma 2)

**Criteria di applicazione
della copertura
assicurativa**

2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri **non possono imporgli un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto di una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile**, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni della copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Aspetti assicurativi



Art. 23 – Assicurazione e garanzia in caso di responsabilità professionale

(comma 4)

Criteri di applicazione della copertura assicurativa

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione **può stabilire un elenco dei servizi** che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Aspetti assicurativi



Considerando n. 67, 98 e 99

Indicazioni/suggerimenti agli stati membri circa la facoltà di sottoscrizione.

Tale **facoltà** è ancor più evidenziata dall'uso, nei considerando, del condizionale “dovrebbe” e da alcune locuzioni “generaliste” (in linea di principio, di norma).

L'assicurazione **dovrebbe** essere adeguata alla natura e alla portata del rischio.

I prestatori **dovrebbero** disporre di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri.

Gli Stati membri **non dovrebbero**:

- ❖ stabilire norme più particolareggiate in materia di coperture;
- ❖ fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni;
- ❖ sancire l'obbligo per legge di contrarre una assicurazione adeguata. (L'obbligo dovrebbe far parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini e organismi professionali);
- ❖ sottoporre le imprese di assicurazione all'obbligo di fornire coperture.

CONTENUTI

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE

ASPETTI ASSICURATIVI

FOLLOW UP

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Follow up

- ❑ Il testo definitivo è stato approvato il 12 dicembre 2006 dal Consiglio d'Europa
- ❑ La Direttiva è entrata in vigore il giorno seguente alla pubblicazione sulla GUCE (L/376/36 27 dicembre 2006)
- ❑ Gli stati membri hanno disposizione al massimo 3 anni per il recepimento della Direttiva nelle legislazioni nazionali